

Tribunale di Bari
Esecuzioni immobiliari

R.G.E. 224 /2019

Il G.E., dott.ssa Assunta Napoliello

letti gli atti di causa e sciolta la riserva che precede;

vista, in particolare, l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c.;

considerato che, come risulta dal contratto di mutuo in atti e dalla consulenza depositata dalla ricorrente, parti, alla data della stipula del mutuo

il tasso di mora era corrispondente al tasso soglia del periodo, cioè pari al 8,580%, con la conseguenza che tenendo conto anche dei costi fissi del contratto di mutuo (quali, le spese di istruttoria, le spese di perizia e di assicurazione, come quantificate e applicate (v. anche pag. 3 rel. dott. Miranda), il tasso soglia è stato superato;

ritenuto invero che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e stando all'orientamento di questa Sezione, l'interesse di mora vada calcolato al fine di verificare il superamento o meno del tasso soglia (tra le altre, Cass. n. 23192/17; né può condividersi il criterio invocato da una parte della giurisprudenza che nel computo della soglia rispetto agli interessi di mora opera una maggiorazione del 2,1% (riportata nei d.m. trimestrali di rilevazione del TEGM che riprendono un'indagine statistica conoscitiva della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi del 2002), trattandosi di criterio che non trova alcun referente positivo, avendo il legislatore delineato precisamente il criterio di computo del tasso soglia, come pure modificato nel 2011);

che: "..... la rilevanza degli interessi moratori ai fini del computo del c.d. tasso soglia non trova un ostacolo nel fatto che essi non concorrono a determinare il TEGM (ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo sulla base del quale si determina il c.d. tasso soglia), il che induce taluni a ritenere irragionevole immaginare che si possa giudicare usurario un tasso di interesse moratorio mettendolo a confronto con un parametro (il c.d. tasso soglia) costruito senza tener conto di quel tipo di interesse. Infatti, come osservato in dottrina, la mancata considerazione del tasso degli interessi moratori tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione del TEGM si spiega in considerazione del fatto che tener conto di tale misura, anziché solo di quella degli interessi corrispettivi, innalzerebbe sensibilmente il livello del TEGM e quindi il c.d.



tasso soglia, rendendo più rara l'eventualità che il cliente possa invocare l'usura, quanto meno con riferimento all'ipotesi di uno sviluppo fisiologico del rapporto nel corso del quale siano venuti in rilievo i meri interessi corrispettivi. Ciò appare irragionevole, considerato che l'applicazione dei tassi moratori nei singoli concreti rapporti contrattuali è meramente eventuale. Del resto, il fatto che il c.d. tasso soglia sia fissato in una misura sensibilmente superiore a quella del TEGM (il 50% in più, secondo la previsione originaria; il 25% in più, con un ulteriore margine aggiuntivo di 4 punti percentuali, secondo la previsione attuale) serve proprio a tener conto di variabili inerenti al singolo rapporto, variabili tra le quali ben potrebbe rientrare anche l'inadempimento e la connessa applicazione degli interessi moratori convenzionalmente pattuiti. Quanto fin qui esposto, induce dunque a ritenere che ai fini della determinazione del TAEG (cioè del tasso annuo effettivo globale inerente al singolo rapporto) si devono considerare tutti i costi, anche solo potenziali, del finanziamento;

che la Corte di Cassazione, con due recenti pronunce delle Sezioni unite e della terza Sezione Civile (Cassazione S.U. n.16303 del 20/6/2018 e Cassazione, Sez. III Civ, n.27442 del 30/10 2018) ha definitivamente affermato che interessi moratori (come la commissione di massimo scoperto) debbano essere necessariamente compresi nel calcolo dei tassi effettivi che servono a misurare la cosiddetta usura presunta: entrambe le pronunce richiamano l'interprete all'osservanza dei principi indicati dalla fonte primaria, alla quale non può essere anteposta quella amministrativa che non abbia osservato le direttive ricevute dal legislatore sulle modalità delle rilevazioni del costo medio del danaro oltre che, al fine di rilevare la usura originaria del contratto, deve valere il principio di omogeneità che deve governare il confronto tra tasso effettivo globale e tasso-soglia, come già sottolineato dalle Sezioni unite;

ritenuto che, pur nella consapevolezza della sussistenza di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale in relazione alle conseguenze dell'usura del mutuo, appare preferibile in sede cautelare, in un'ottica appunto di cautela, aderire alla tesi per cui nel caso di superamento del tasso soglia non è dovuto alcun interesse (piuttosto che alla tesi che sono comunque dovuti gli interessi corrispettivi), sicché quanto pagato dal mutuatario va imputato integralmente al capitale da restituire;

considerato che, nella specie, al momento della notifica del precetto (12.10.2018) a fronte di un capitale da rimborsare in linea capitale di € 120.000,00, i mutuatari avevano già restituito la somma di € 87.241,15 (v. pag. 28 rel. ct di parte) cioè una somma maggiore di quella effettivamente dovuta a quella data e che copre le residue rate sino alla n. 305 con scadenza al 31.12.2032;

ritenuto pertanto che nella specie sussistano gravi motivi ex art. 624 c.p.c. per sospendere l'esecuzione, stante la serietà delle questioni sollevate con l'opposizione (cfr. Cass. n. 7413/1997) e che comunque ricorra anche il periculum in mora, atteso che la mancata sospensione comporterebbe la vendita dell'unico appartamento adibito ad abitazione familiare;



ritenuto, in conformità a quanto sostenuto dalla Suprema Corte, che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod. proc. civ., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 22033/2011);

ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza e debbano essere liquidate così come in dispositivo sulla base dei parametri professionali medi di cui al d.m. 55/2014 procedimenti cautelari di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, esclusa la fase istruttoria e nel minimo in ragione della limitata attività processuale svolta;

p.q.m.

- SOSPENDE la procedura esecutiva;

- condanna BANCA NAZIONALE DEL LAVORO s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore di MARIA e FRANCESCO che liquida in euro 2.632,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, e rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso, da distarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;

- assegna alla parte interessata termine perentorio di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione della causa al ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi.

Bari, 20/04/2020

Il G.E.

Assunta Napoliello

